



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 26.01.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a norma dell'art. 429 c.p.c.

nella causa iscritta al n. 805/16 R.G.

TRA

XX, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Tommaso Cieri e Leonardo Cieri;

RICORRENTE

E

Azienda Sanitaria Locale – ASL 2 - di Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Angelo D'Angelo;

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 31.05.2016 il ricorrente, già dipendente della ASL convenuta e cessato dal servizio con decorrenza dal 1° maggio 2016, deduceva di aver maturato all'atto della cessazione del rapporto 112 giorni di ferie non godute e chiedeva la condanna al pagamento di € 8.432,68 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute.

La ASL, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone l'integrale rigetto.

Acquisita la documentazione e concesso un termine per il deposito di note difensive, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

I fatti di causa sono pacifici e possono riassumersi nei termini che seguono.

Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della resistente in data 1.10.1978. Il sig. XX si è assentato dal servizio per malattia nei periodi di cui appresso: dal 17.7.2013 al 27.7.2013, dal 5.8.2013 al 30.8.2013, dal 12.11.2013 al 11.02.2014, dal 3.6.2014 al 1.8.2014, dal 4.8.2014 al 2.9.2014, dal 7.11.2014 al 26.11.2014, dal 19.01.2015 al 30.04.2016. Il rapporto di lavoro è cessato il 30.04.2016 a seguito di dimissioni del ricorrente. E' pacifico che all'atto della cessazione del rapporto, il ricorrente avesse maturato 112 giorni di ferie. Ebbene, la pretesa di vedersi corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie deve ritenersi pienamente fondata. La fattispecie è regolata dall'art. 5 del D.L. n. 95/12 che al comma 8 prevede: *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...”*. Come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota 40033 del 8.10.2012 e dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 95/2016, il divieto di monetizzazione delle ferie non si applica nelle ipotesi in cui

il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a lui non imputabile. Si legge in particolare nella motivazione della citata sentenza della Corte Costituzionale: *“Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute **si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.** Il dato letterale e la ratio che ispira l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto interpretativo. 3.1. - Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. 3.2. - Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole....”*. Nella specie il ricorrente non ha potuto godere delle ferie a causa della lunga assenza per malattia, sicché il mancato godimento delle ferie non può ritenersi a lui imputabile. Ciò è ancor più vero ove si consideri che il 9.10.2015 il sig. XX ha presentato richiesta di fruire delle ferie nel periodo dal 27.10.2015 al 30.04.2016. A tale richiesta non è stato dato alcun riscontro da parte della ASL che non ha, dunque, inteso accordare il periodo di ferie. Il mancato riscontro da parte della ASL non può ritenersi giustificato per il fatto che il ricorrente fosse in malattia al momento della presentazione della domanda di ferie. Infatti, per

consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute....., dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia”* (cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 5078/2009). Anche alla luce di tale ulteriore dato di fatto, non può che affermarsi la non imputabilità al ricorrente del mancato godimento delle ferie.

La domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute deve, dunque, essere accolta e, non essendovi contestazione alcuna sulla quantificazione operata dal ricorrente, la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente di € 8.432,68, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01.05.2016 al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni di cui al D.M. n. 55/14 (cause di lavoro-scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00-valore medio).

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:  
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 8.432,68, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01.05.2016 al saldo;  
condanna la resistente al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 4.015,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Chieti, 26.01.2017

Il giudice del lavoro  
dott.ssa Ilaria Prozzo